CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 22 aprile 1992, n. 355.

Poiché la legge non prevede un segno tipico, quale la croce, per l'espressione del voto, qualunque segno grafico è valido purché non costituisca in modo inoppugnabile un segno di riconoscimento.

Omissis.
Il motivo è fondato. Non essendovi sulla scheda alcun altro segno, ritiene il Collegio che si debba intendere quel segno ovale come modo di esprimere il voto e non come mezzo per farsi riconoscere.
La legge non prevede segni tipici – non, in particolare, il segno di croce – per esprimere il voto, a pena di nullità (cfr. V Sez. 26 ottobre 1987 n. 660); di conseguenza, a meno che non risulti, come si è già detto "in modo inoppugnabile" la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, il principio del c.d. favor voti deve prevalere.
Omissis.